

OGGETTO: Acquisto di n. 50 copie della rivista "Storie e memorie di una valle" dedicata alla Val di Non

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Considerato come la Fondazione Museo Storico del Trentino, ente di interesse pubblico senza fini di lucro che opera per la valorizzazione della storia della città di Trento, del Trentino e dell'area regionale corrispondente al Tirolo storico, stia lavorando alla pubblicazione di un volume sulla storia della valle di Non con la collaborazione della Comunità della Valle di Non;

considerato che trattasi di opera di carattere storico e divulgativo per la Valle di Non che mette a frutto il lavoro di 8 anni di ricerche storiche, svolto dalla Fondazione Museo storico del Trentino con la Comunità di Valle dal 2007 al 2014 nell'ambito del progetto culturale del "Portale della storia e della memoria";

riconosciuta la validità della pubblicazione sotto il profilo didattico e culturale, senza considerare i risvolti promozionali nel settore turistico;

valutata l'opportunità di acquisire n. 50 copie della rivista, da utilizzare quale omaggio da distribuire in particolari e speciali occasioni;

visto che la spesa è di euro 20,00 (scontato) per ogni copia;

dato atto che il sostegno economico non è finalizzato a scopo di lucro, coerentemente con gli obiettivi statuari della Fondazione, ma alla copertura delle spese per rendere sostenibile l'operazione;

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata;

acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile, attestante ad un tempo la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria così come richiesto dall'art. 81 del T.U. del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.;

rilevato che l'affido può essere effettuato a trattativa diretta ricorrendo il caso di cui all'art. 21 comma 2 lettera h e comma 4 della L.P.23/90;

viste le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014 e la n. 4 del 24 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 di data 11 aprile 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di acquistare dalla Fondazione Museo storico del Trentino - via Torre d'Augusto, 41 38122 TRENTO - cf/p.iva 02050480223, n. 50 copie della rivista "Storie e memorie di una valle"

dedicate alla Valle di Non, al prezzo scontato di euro 20,00 ciascuna, e quindi per un totale di euro 1.000,00;

2. di imputare la spesa totale di € 1.000,00 derivante dal presente atto all'int.1010102 – cap. 5 del bilancio di previsione 2016 , che presenta adeguata disponibilità;
3. di concludere il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali vigenti in materia;
4. di dare atto che la Fondazione Museo storico del Trentino non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L. ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.